

(N. 2134)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RIZZO Domenico, GRISOLIA, BERLINGUER e PICCHIOTTI.

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1952

Modifiche di alcune disposizioni (sezione I, capo I e sezione I, capo II del I titolo del II libro e titolo II del III libro) del Codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dal giugno 1950 l'estensore della presente, intervenendo sul bilancio della Giustizia ed accennando al problema della revisione dei codici Rocco, si permetteva di segnalare al Senato come, a suo avviso, i pericoli maggiori si identificassero nella ulteriore permanenza di alcune norme di diritto processuale più che delle norme di diritto sostanziale.

Auspicava, quindi, una più rapida riforma del Codice di procedura penale che non dello stesso Codice penale il quale, attraverso l'opera quotidiana dell'interprete, va un po' morendo da sè: mentre gli istituti di diritto processuale, anche se apertamente contrastanti con principi basilari della nuova Costituzione, sono assai più lentamente e limitatamente modificabili per effetto di quell'opera.

Di questo, suo antico avviso lo stesso estensore della presente fece, ancora, richiamo nell'ottobre scorso in altro intervento sullo stesso bilancio: e l'onorevole Ministro guardasigilli riconobbe, in proposito, l'attualità del problema, manifestando il suo intendimento di elaborare e presentare, a breve scadenza, delle *novelle* utili ad adeguare i due codici fascisti alle esigenze di libertà e di democrazia.

Una serie di sciagurati casi giudiziari venuti alla ribalta della pubblica opinione in questi ultimi mesi e che hanno, innegabilmente, determinato un vero stato di allarme nei più vari ed estesi strati della popolazione, propone, ora, il problema di riforma con motivi di urgenza perentoria, unanimemente polarizzata verso gli istituti e le norme che concretano e regolano l'attività della polizia giudiziaria nella fase degli atti preliminari all'istruzione penale e di quelle che ne fissano i criteri ed i limiti di valutazione nella fase dibattimentale.

È in omaggio a tale urgente esigenza, la quale dovrà, beninteso, trovare più ampio e completo soddisfacimento nella integrale e definitiva opera di revisione del Codice di rito penale, che la Costituzione reclama come indilazionabile, che i sottoscritti si permettono di sottoporre all'esame del Parlamento le modificazioni di che appresso le quali, pur avendo valore di ritocchi limitati e prudenziali, dovrebbero, alla luce dei dati di non trascurabile esperienza, giovare a mitigare, se non a spegnere, quella sete di giustizia e di civiltà che ha avuto recenti, clamorose manifestazioni.

Irrigidito il concetto di « quasi flagranza » al fine di limitare quanto più possibile il gioco

della valutazione soggettiva (modifica dell'articolo 237 procedura penale), la nuova dizione dell'articolo 225 procedura penale dovrà contenere in ambito assai più ristretto dell'attuale l'interrogatorio di polizia. Ed è diretto, altresì, a porre, sul terreno della legge positiva, la distinzione, auspicata dalla scienza, fra gli atti urgenti rinnovabili e quelli che tali non sono: per negare il compimento dei primi a sola iniziativa della polizia giudiziaria.

Le modificazioni proposte per l'articolo 226 procedura penale e per gli articoli 238 e 238-bis (quest'ultimi due vigenti, attualmente, nel nuovo testo introdotto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 45) rappresentano soltanto adeguamento alle norme costituzionali degli articoli 13 e 15 della Carta e, per taluni punti, si avvalgono della letterale dizione del progetto di Codice di procedura penale elaborato dalla Commissione ministeriale.

Di maggior rilievo, se non addirittura fondamentale, è la modifica che si propone in ordine all'articolo 244 procedura penale: con la quale si vuole, in sostanza, riaffermare e far valere praticamente la netta distinzione tra l'istituto dell'arresto e quello della custodia: sopprimendosi quella facoltà di prolungamento nel tempo delle indagini di polizia giudiziaria che, largamente abusata, è, a parere dei proponenti, la causa principale se non esclusiva delle gravi, intollerabili violazioni di civiltà, più che di libertà, unanimemente deprecate.

Di coordinamento con la norma costituzionale (articolo 13) è poi la modifica dell'articolo 245 procedura penale: mentre il sistema delle letture in dibattimento, disciplinato dall'attuale articolo 463 procedura penale, deve ovviamente modificare in funzione della distinzione tra atti di polizia giudiziaria rinnovabili o meno.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alle seguenti disposizioni del Codice di procedura penale sono apportate le modificazioni di che appresso:

Art. 225. — È sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sommario interrogatorio dell'arrestato nel solo caso di flagranza.

« Quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce possono, altresì, procedere a sommarie informazioni testimoniali ed ai necessari e non rinnovabili atti di ricognizione, ispezione e confronto, osservate, per quanto è possibile, le norme sulla istruzione formale e senza deferire il giuramento, salvo che la legge stabilisca altrimenti ».

Art. 226. — Al secondo alinea dopo le parole: « fino al provvedimento giudiziale » sono aggiunte le parole: « che deve essere comunicato al preposto al servizio nel termine massimo di tre giorni »; al terzo alinea dopo le parole: « per trasmettere comunicazioni » sono aggiunte le parole: « e per assumere informazioni che non siano in deroga al diritto di segretezza delle comunicazioni ».

Ed è aggiunto l'alinea seguente: « Per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o per prenderne cognizione od ottenere informazioni in deroga al diritto di segretezza delle comunicazioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono munirsi di autorizzazione dell'autorità giudiziaria più vicina che la concede con decreto motivato ».

Art. 237. — Alle parole dell'ultima alinea: « ovvero è sorpreso con cose o tracce le quali facciano presumere che egli abbia commesso », sono sostituite le seguenti: « ovvero è sorpreso con cose o tracce le quali provino che egli abbia commesso ».

Art. 238 (modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 45). — È

sostituito dal seguente: « Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è fondato sospetto di fuga, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone gravemente indiziate di un reato per il quale sia obbligatorio il mandato di cattura e possono altresì fermare le persone la cui condotta siasi manifestata particolarmente pericolosa per la sicurezza pubblica.

« Del fermo, con la specificazione dei motivi per cui è stato operato, è data comunicazione entro 48 ore al Procuratore della Repubblica ».

« Se l'autorità giudiziaria, nelle 48 ore successive, non convalida il fermo mediante emissione ed intimazione di mandato di arresto o di cattura, dopo aver proceduto all'interrogatorio del fermato, il fermo è revocato di diritto e resta privo di ogni effetto ».

Art. 238-bis (aggiunto col decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 45). — È sostituito, nel suo primo alinea, dal testo seguente: « Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica debbono fare tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie od in quelle mandamentali ove, in queste ultime, esista la cella d'isolamento » (Segue: le sanzioni disciplinari etc. secondo il testo vigente).

Art. 244. p. p. — Sono soppresse nel primo comma le parole: « salvo che il Procuratore del re od il Pretore informato dell'arresto riconosca necessaria una dilazione maggiore ».

Art. 245. — Nel corrispondente alinea è così modificato: « L'interrogatorio può essere per giustificato motivo ritardato fino al terzo giorno successivo alla presentazione dell'arrestato all'autorità giudiziaria. I motivi del ritardo sono dichiarati nel processo verbale ».

Art. 463. — Il secondo comma è sostituito, nella sua prima parte, dal seguente: « È pure permessa la lettura degli atti predetti e del sommario interrogatorio dell'arrestato in flagranza compiuti ad iniziativa di ufficiali di polizia giudiziaria quando essi non siano stati o non siano in alcun modo rinnovabili, salvo che il pubblico ministero o le parti, ecc. ».